



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 4, comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dall'articolo 1 comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante *“Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”*, il quale prevede che *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della società concessionaria, nel limite massimo di 500.000 euro annui, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali”*;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 4, comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 35 del 2023, il Comitato scientifico (di seguito *“il Comitato”*) è composto da nove membri, scelti, d'intesa con la Regione Siciliana e la Regione Calabria, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza;

VISTO il decreto n. 249 del 4 ottobre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 6 novembre 2023 al n. 3569, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha costituito il Comitato, composto da nove membri, scelti fra soggetti in possesso di adeguata specializzazione ed esperienza, stabilendone altresì i compiti e le regole di funzionamento;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 249 del 4 ottobre 2023 ha disposto che *“il mandato dei componenti del Comitato scientifico ha la durata di un anno, rinnovabile con le stesse modalità previste per la nomina”*;

VISTO il decreto n. 254 del 15 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti il 20 novembre 2024 al n. 4071, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto il rinnovo del mandato dei componenti del Comitato scientifico, senza soluzione di continuità, per la durata di un anno;

CONSIDERATO che è trascorso il periodo di un anno dal rinnovo del citato Comitato;

RITENUTO, pertanto, necessario, procedere al rinnovo per un ulteriore anno del mandato conferito agli attuali componenti, al fine di assicurare la continuità dell'attività del Comitato;

SULLA PROPOSTA del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto prot. n. 10781 del 9 ottobre 2025;

VISTA la nota n. 23351 del 10 ottobre 2025, con la quale la Regione Siciliana ha espresso parere favorevole alla proposta di rinnovo per un ulteriore anno degli incarichi del Comitato;

VISTA la nota n. 758500 del 13 ottobre 2025, con la quale la Regione Calabria ha espresso parere favorevole alla proposta di rinnovo per un ulteriore anno degli incarichi del Comitato;

DECRETA

Articolo 1

(Rinnovo del mandato dei componenti del Comitato scientifico)

1. Il mandato dei componenti del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come individuati dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 249 del 4 ottobre 2023, rinnovato dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 254 del 15 ottobre 2024, è ulteriormente rinnovato, senza soluzione di continuità, per la durata di un anno.

2. È fatta salva l'attività eventualmente svolta dal Comitato nelle more dell'adozione del presente decreto.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Articolo 2

(Disciplina delle funzioni e dei compiti assegnati al Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 1 continua a operare secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 249 del 4 ottobre 2023.

Articolo 3

(Compensi)

1. A ciascun componente del Comitato scientifico di cui all'articolo 1 è corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a 50.000 euro lordi annui, posti a carico della società concessionaria, e comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.

2. Nel caso di nomina di un segretario, il compenso per il medesimo è determinato nei limiti della disponibilità di fondi residui all'atto della nomina.

3. Dall'adozione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Sen. Matteo Salvini